

1825, 26, 27 si trovano sottoposti ad una leva suppletiva, ma non lo sono in modo generale, salvo che per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento, il quale prescrive che tutti coloro i quali per qualche esclusione non fossero per venire compresi nelle liste degli anni delle classi a cui appartenevano, vengano compresi nelle liste degli anni successivi nel 1848 per mezzo della legge che dichiarava che partecipavano così dei diritti, come d'ogni onere civile e sociale. Da quel momento essendo cessata l'esclusione, dovevano applicarsi a loro le stesse misure che s'applicano agli altri e che sono entrati negli ordini e che hanno poi cessato di appartenervi.

Ma era d'uopo fare un'estrazione particolare, il che non era certamente nella facoltà dell'amministrazione, poichè avrebbe ecceduto nella sua autorità, la quale comprenderebbe gl'israeliti per la classe 1829 in conformità dell'art. 57 della legge.

BUFFA. Osservo che se si pone la discussione sul merito, sarà sicuramente una discussione lunghissima. Ora il sapere se si debba entrare nel merito di questa quistione, sì o no, dipende dall'approvare o disapprovare le conclusioni della Commissione. Se per esempio la Camera approvasse che non tocca a lei a decidere dell'applicazione della legge, in questo caso sarebbe eliminata ogni discussione; se invece rigetta le conclusioni della Commissione, allora potrebbe cominciarci la discussione come l'hanno posta i deputati Brofferio e Ferraris. Insisto perchè prima di tutto sia posta ai voti questa decisione della Commissione, la quale è come una questione preliminare (*Bene!*).

IL PRESIDENTE. La Commissione ha concluso che si passi all'ordine del giorno.

BROFFERIO. Ma io aveva chiesto la parola prima.

IL PRESIDENTE. Aveva aderito e la lasciava al deputato Buffa.

BROFFERIO. Aderisco; ma bisogna che risponda alle difficoltà del signor ministro, il quale osservava che era tribunale competente il Consiglio di leva, ed è appunto per questo che trovo opportuno che la Camera risponda.

Il Consiglio di leva è un tribunale di eccezione, e non si può fare appello alla Corte di cassazione; vi è già un precedente in questa Camera della milizia *chierese*; si poteva provocare una sentenza dal Consiglio di revisione; ma siccome la Camera vedeva che non vi era appello alla Corte di cassazione diede un provvedimento e ordinava che si trasmettesse la supplica dei *chieresi* al signor ministro, perchè provvedesse in via amministrativa.

Ora siamo nello stesso caso: il Consiglio di leva giudicherà poco più poco meno come giudica il Consiglio di revisione, e dovranno gl'israeliti lasciarsi giudicare da un tribunale speciale di eccezione e non avere ricorso al tribunale di cassazione? Ed è per questo adunque che s'invita la Camera a pronunciare.

Il signor ministro dice: Non possiamo provvedere. — Noi diciamo: Perchè? Eppure vi è una circolare ministeriale; il ministro ritirò la circolare ed ha provveduto. Adunque io dico: Perchè non vi è tribunale competente per giudicare, se non se un tribunale di eccezione? Appunto perchè da questo tribunale di eccezione non vi ha appello al tribunale di cassazione, io chiedo che la Camera si eroghi la facoltà di pronunciare sopra questa vertenza, la quale è gravissima ed essenzialmente politica.

CASSINIS. Colla legge del 4 luglio ultimo scorso si prelevava un contingente sulla classe già operata negli anni 25, 26, 27; ora chi sono coloro che componevano le classi del 1825, 26, 27? Non i cittadini tutti, ma i soli cittadini iscritti.

Ora gl'israeliti non erano iscritti; quindi trattandosi ora

unicamente di applicare la legge del 4 luglio, noi non possiamo sortire dai limiti segnati dalla legge medesima. Ma osservava l'onorevole deputato Ferraris, che l'art. 57 della legge del 16 dicembre 1837 stabilisce che coloro i quali furono esclusi, ossia non presero parte alla leva, possono far parte della leva suppletiva; ma credo che quell'articolo non possa riferirsi al caso nostro, perchè quell'articolo comprende, anzi descrive partitamente le diverse specie d'individui i quali potevano essere stati esclusi per circostanze di fatto, ma non parla di coloro i quali erano esclusi per un'espressa disposizione della legge.

Consento che, secondo l'art. 51 della legge del 16 dicembre 1837, tutti i cittadini sono tenuti alla leva dal 18° anno della loro età sino ai 24. Ma è ben manifesto che questa disposizione di legge non si riferiva che ai giovani ammessi alla leva, non a coloro che n'erano esclusi. Quindi, ben potevate, o signori, stabilire una legge che astringesse alla leva gl'israeliti che ne erano esclusi negli anni 1845, 46, 47; ma colla scorta d'una legge che mandò soltanto prelevare un contingente sulle classi già operate, non si possono astringere quei giovani che, come non ammessi, non fanno parte delle classi medesime.

Del resto poi qui non è quistione di competenza. Gl'israeliti anzidetti non chieggono qui un giudizio giuridico; essi sol chieggono che sia adottato il principio della loro immunità dalle classi suddivise, e sotto questo rapporto, presa la loro domanda in considerazione, sia trasmessa al Ministero, e da questo applicato il principio medesimo nella sfera dell'ordine amministrativo: credo pertanto giusta la loro domanda, ed io l'appoggio.

BUFFA. Non ostante la distinzione del preopinante, io credo che non si possa interpretare diversamente la legge; pertanto insisto sempre che prima di entrare nella discussione sul merito, si pongano, come proposta preliminare, le conclusioni dell'ufficio.

MERLO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per fare una brevissima osservazione alla Camera relativamente alla seconda allegazione del deputato Brofferio: la prima relativa a ciò che il Consiglio di leva sia un tribunale di eccezione, e non convenga agli israeliti di provocare per la cassazione da un tribunale di eccezione non ordinario; la seconda in ordine a che gli israeliti sarebbero privi del beneficio della cassazione. Rispondo che il Consiglio di leva è un tribunale ordinario, è il tribunale unico ordinario per queste materie. A mio credere questa è una questione grave: io non ho sotto gli occhi il testo della legge che concerne la cassazione, ma dico che parmi veramente che gl'israeliti non sarebbero privi del beneficio della cassazione, e che qualora il consiglio di leva venisse a dare qualche sentenza di cui credero dover lagnarsi, potrebbero sicuramente provocare la cassazione. Questo vorrebbe dire che vi sono più giurisdizioni; ma alla fine dei conti si ricorrerebbe alla cassazione.

CRETIN. I casi in cui si può ricorrere alla cassazione sono tutti determinati, specialmente dalla legge relativa alla organizzazione di questa cassazione; ma di nessuno di questi casi si è fatta menzione. Dei provvedimenti che si possono dare dai Consigli di leva, vuolsi ritenere inoltre, a mio avviso, che il Consiglio di leva è un Consiglio che provvede in materia amministrativa; che gli affari che trattano di materia amministrativa in nessun caso si possono portare avanti al tribunale di cassazione, che è istituito per vedere le sentenze emanate da autorità giudiziarie.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Osserverò che anche nell'ipotesi del preopinante (confesso che questa